



Nelle risposte citare
protocollo, classifico e data

Roma, 15 APR. 1992

19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

A TUTTE LE DIREZIONI
MARITTIME
LORO SEDI

Divisione XVII *St.*
Prot. N.º 5170980 *Allegati*
A.2.9

Risposta al Foglio del
Dir. *St.* N.º

OGGETTO Disciplina degli accessi dalla proprietà privata al pubblico demanio marittimo

CIRCOLARE N.281

CAPITANERIA DI PORTO		DEMANIO MARITTIMO
LIVORNO		SERIE II
ROT.		
DATA	30 APR. 1992	
UFFICIO		

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI
PORTUALI
LORO SEDI

Con la presente circolare si intende disciplinare in maniera definitiva ed univoca la problematica degli accessi dalla proprietà privata al pubblico demanio marittimo, oggetto in passato di confusione ed incertezze di volta in volta risolte con soluzione di quesiti formulati da singole Capitanerie di Porto.

Sul tema sono intervenuti diversi pronunciamenti, tra i quali si segnalano, in particolare, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n.4296/88-2328/86 del 16.5.89, quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n.359/84 del 3.7.87 e la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania n.163/89 del 17.10.86.

MB

Si ritiene di dover preliminarmente sgomberare il campo da un equivoco di fondo. A proposito degli accessi di cui sopra, solo improrogabilmente si è fino ad ora parlato di "servitù", posto che tale istituto, in base alla normativa vigente, non è applicabile ai beni demaniali.

In secondo luogo vanno considerati gli effetti della "relazione di vicinato" che si instaura tra il bene pubblico e la proprietà privata confinante. Da tale relazione discendono per il frontista da una parte conseguenze vantaggiose (quali accesso diretto al suolo pubblico, possibilità di costruire sul confine senza osservare le distanze previste dal codice civile, etc.), dall'altra oneri quale la necessità dell'autorizzazione ex art. 55 C.N. per opere realizzate entro trenta metri dal confine demaniale.

../.



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 19 ____

Al _____

Divisione _____ Sez. _____
Prot. N.° _____ Allegati _____

Risposta al Foglio del _____
Dir. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO: _____
- 2 -

Ciò posto è possibile individuare tre fattispecie relative alla disciplina degli accessi in parole:

- a) possibilità di semplice accesso diretto da un fondo privato ad un'area demaniale senza limitazioni all'uso di quest'ultima da parte della generalità degli utenti;
- b) ipotesi analoga alla precedente ma con la realizzazione di innovazioni sulla proprietà privata confinante (costruzioni, demolizioni, scavi, erezioni di muri di cinta, aperture o chiusure di varchi, etc.);
- c) accesso al demanio da proprietà privata tale da implicare una limitazione alla libera fruizione di quest'ultimo, intendendo il privato preconstituirsì un vero e proprio diritto esclusivo di accesso.

a) b)

Come è facile notare, le prime due ipotesi sono sconosciute dal fatto che in esse il privato frontista non fa del bene demaniale un uso diverso da quello consentito alla generalità dell'utenza e pertanto in questi casi non sarà richiesto il rilascio di concessione demaniale marittima.

Ovviamente, nell'ipotesi sub b) il privato è tenuto a richiedere l'autorizzazione di cui all'art.55 C.N. che, in assenza di espresse disposizioni normative, non comporta la corresponsione di alcun canone. Restano salve le normali conseguenze amministrative e penali della realizzazione di innovazioni in assenza della citata autorizzazione.

Va anche sottolineato come il provvedimento autorizzativo ex art.55 C.N. non possa mai essere inteso come riconoscimento di un diritto perfetto e perenne del confinante ad accedere al demanio da quella determinata via e anzi, qualora sopravvenute preminenti esigenze di interesse pubblico lo rendessero necessario, l'autorizzazione in parola potrebbe anche essere revocata, ovviamente con provvedimento adeguatamente motivato.

..!.



*Ministero
della Marina Mercantile*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, _____ 19

Al _____

Divisione _____ *Six* _____
Prot. N.º _____ *Alligato* _____

Proposta al Foglio del _____
Div. _____ *Six* _____ *N.º* _____

OGGETTO: _____ - 3 -

Tale possibile evenienza, peraltro palesemente coerente con i principi generali dell'azione Amministrativa, potrebbe ad abundantiam costituire oggetto di specifica clausola da inserire nelle rilasciande autorizzazioni. In queste ultime, in altri termini, si potrebbe specificare che l'autorizzazione a realizzare opere connesse all'accesso sul demanio non configura il riconoscimento di un diritto perfetto in capo al privato e non è quindi opponibile all'Amministrazione nell'ipotesi in cui questa volesse destinare l'area demaniale ad utilizzazioni preminenti ed incompatibili con la possibilità di accesso del privato.

Nell'ipotesi sub c) si configura invece la situazione in cui, con o senza la realizzazione di innovazioni al confine tra proprietà privata e pubblico demanio marittimo, il frontista intenda preconstituirsì una garanzia di accesso al demanio medesimo, opponibile all'Amministrazione ed ai terzi.

In questo caso, realizzandosi una limitazione all'utilizzo in modo paritario del demanio marittimo da parte della generalità, sarà necessario far ricorso (oltre all'eventuale autorizzazione ex art.55 C.N.) all'istituto della concessione, con relativo pagamento di canone erariale.


Resta inteso che, anche in tale situazione, sopravvenute preminenti esigenze di pubblico interesse potranno indurre l'Amministrazione alla revoca del provvedimento concessorio, ovviamente mediante l'adozione di specifici provvedimenti congruamente motivati. Anche in questo caso, a totale cautela dell'Amministrazione, potrà essere inserita nei titoli concessori una clausole in tal senso.

Sull'intera problematica è stato acquisito il parere del Ministero delle Finanze, il quale si è espresso in senso conforme al contenuto della presente circolare, della quale si prega di voler assicurare l'avvenuta cognizione.

Per copia conforme
il Primo Dirigente
Dott. Antonio NAPOLITANO

IL MINISTRO
F. LO FACCHIANO

Napolitano



MINISTERO POLIGRAFICO E RICCA NELLO S.p.A. - 4